

**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

L'anno **duemilaventi** \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ FRA  
il Comune di Pecetto di Valenza, Partita I.V.A. n. 003686630067, con sede in 15040 Pecetto di Valenza (AL) Piazza Italia civico 1 in persona del Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Pecetto di Valenza, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta, all'uopo abilitato ai sensi della deliberazione G.C. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi "**Comune**" o "concedente"),

E

\_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ civico \_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ pro tempore e legale rappresentante, come da \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,, residente \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ civico \_\_ , (d'ora in poi: "**Concessionario**")

**PREMESSO CHE** con deliberazione G.C. 41/2024 del 01/08/2024 il Comune ha disposto la gestione dell'area sportiva, di proprietà del Comune, ubicata in Pecetto di Valenza, Località Fontanino, denominata "Claudio Orsini", mediante lo schema giuridico della concessione in uso, per un periodo pari a cinque anni, secondo la disciplina contenuta nella presente convenzione, approvata, in schema, ad opera della medesima deliberazione;

in forza della prevalente vocazione dell'area, di natura sportiva e ricreativa, costituendo per contro l'attività di somministrazione di alimenti, ove effettuata, natura accessoria, la concessione ha ad oggetto la gestione del servizio sportivo relativamente al territorio comunale, qualificato di pubblica utilità, consistente nella effettuazione di manifestazioni di natura sportiva e ricreativa, comunque idonee a coinvolgere la generalità dell'utenza, e idonee altresì a stimolare l'interesse allo sport da parte della gioventù;

quale finalità pubblica concretamente perseguita, la concessione appare finalizzata al mantenimento ed al potenziamento di offerta sportiva e ricreativa, adeguatamente qualificate, sul territorio, finalizzata all'erogazione di servizi sportivi e ricreativi in misura adeguata alla domanda dell'utenza;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO. 0.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente atto.

**ARTICOLO 1. OGGETTO. 1.1** Il Comune concede in uso al Concessionario, che accetta, ai sensi di quanto disposto negli articoli successivi, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo, costituito dal complesso degli immobili, nonché dagli impianti tecnologici, dalle attrezzature, e compresi gli eventuali arredi contenuti, che costituiscono impiantistica sportiva e strutture di svago e comunque ricreative, di proprietà del Comune, ubicati in Pecetto di Valenza, Località Fontanino, individuata nella planimetria costituente **Allegato "A"**, parte sostanziale ed integrante della presente convenzione. **1.1-bis.** Il concedente dichiara che rientra nella facoltà di utilizzo degli immobili oggetto della concessione la possibilità di loro destinazione a sede del concessionario, ai fini di esplicazione delle attività previste dallo statuto del concessionario medesimo. **1.2.** In particolare, gli immobili e gli impianti oggetto della concessione, sottoposti al regime dei beni patrimoniali indisponibili, sono così descritti: **a)** numero due campi da calcio, di cui uno recintato ed uno da destinare ad uso libero; **b)** numero uno campo da calcetto in erba sintetica; **c)** numero uno campo polivalente; **d)** edificio di servizio comprendente locale ricreativo e di ristoro, destinato ad attività, accessoria, di somministrazione di alimenti, locale centrale termica, locali spogliatoio; **e)** area attrezzata giochi; **f)** aree adibite a parcheggio. **1.2-bis.** Sono, per contro, esclusi dalla concessione l'immobile edificio di pertinenza adibito ad uso sportivo/ricreativo, perimetrato con il colore blu nella planimetria costituente **Allegato A) "planimetria area sportiva"**. **1.3.** Ai sensi del **punto 1.1 del presente articolo** il Comune precisa che impianti tecnologici, arredi, attrezzature di proprietà del Comune, eventualmente presenti negli immobili oggetto di concessione, ed elencati in sede di verbale di consistenza indicato al **punto 1.4. del presente articolo**, si intendono parimenti oggetto di concessione in uso a vantaggio del Concessionario. **1.4.** All'atto dell'immissione nella detenzione dei locali lo stato di conservazione degli immobili, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, comunque oggetto della presente concessione, è oggetto di un verbale di consistenza redatto dal Comune e firmato per accettazione dal Concessionario. **1.5.** Il Comune, in qualità di proprietario, nonché di realizzatore degli immobili e degli impianti oggetto della concessione, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara che gli stessi sono stati realizzati a regola d'arte e sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, in merito manlevando il concessionario da responsabilità derivate da vizi di costruzione o di non conformità alla normativa vigente. **1.6.** La manleva a favore del concessionario di cui al **punto 1.5 del presente articolo** non opera nel caso di interventi o manomissioni alle costruzioni o agli impianti da parte del Concessionario che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune.

**ARTICOLO 2. DURATA. 2.1.** La concessione, di durata pari a cinque anni, decorre a fare data dal \_\_\_\_\_, ed avrà termine il \_\_\_\_\_, senza necessità di disdetta da parte del Comune. **2.2** Pertanto, è ferma la decorrenza di cui al comma precedente anche in caso della sottoscrizione

del presente atto in data successiva al \_\_\_\_\_. **2. 3.** L'eventuale protrarsi della permanenza negli immobili da parte del Concessionario dopo la scadenza di detto termine, non darà luogo a proroga tacita. **4.** La concessione decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi in capo al Concessionario di cui all'**articolo 5-bis** e cessa per revoca prevista dall'**articolo 16**.

**ARTICOLO 3. RINNOVO E PROROGA. 3.1.** Alla scadenza del periodo di durata di cui all'**articolo 2** il rapporto è risolto di diritto ed è escluso il rinnovo, **3.2.** Al contrario, ad intervenuta scadenza della concessione, oppure in caso di cessazione anticipata per esercizio della facoltà di recesso da parte del concessionario ai sensi dell'**articolo 17**, oppure di risoluzione unilaterale da parte del Comune ai sensi del **punto 2-bis del presente articolo**, il concessionario è tenuto alla prosecuzione in regime di proroga, fino ad un periodo massimo mesi tre ulteriori, a condizioni non modificate, sulla base di semplice comunicazione ad opera del Comune. **3.2-bis.** A parziale deroga in ordine alla durata indicata all'**articolo 2**, le parti concordano che il Comune si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio e nel perseguimento del pubblico interesse, di operare risoluzione anticipata alla scadenza del primo anno, e, pertanto, a fare data dal \_\_\_\_\_. **3.2-ter.** Ai fini di esercizio della facoltà prevista dal **punto 2-bis del presente articolo**, il Comune è tenuto a comunicare con atto scritto al concessionario l'intendimento di avvalersene osservando un termine preavviso non inferiore a due mesi dalla data del \_\_\_\_\_. **3.3.** La richiesta, ad opera del Comune, di proroga per un periodo di maggiore durata è subordinata all'accettazione da parte del concessionario.

**ARTICOLO 4. CONTENUTO GESTIONALE. 4.1.** In forza della presente convenzione al Concessionario è affidata, parimenti a titolo gratuito, nella osservanza della vigente normativa di settore la gestione del servizio sportivo comunale, ai fini del mantenimento e del potenziamento di offerta sportiva e ricreativa, adeguatamente qualificate, sul territorio, finalizzata all'erogazione di servizi sportivi e ricreativi in misura adeguata alla domanda dell'utenza. **4.1-bis.** Sono fatte salve le iniziative che il Comune di volta in volta deciderà di riservarsi, salvo, ove richiesto, indennizzo economico a favore del Concessionario, da determinarsi preventivamente e in accordo fra le parti, nonché quelle che altre associazioni intenderanno effettuare previa autorizzazione del Concessionario, secondo la disciplina dell'**articolo 4-ter**. **4.2.** La gestione del servizio sportivo, qualificato di pubblica utilità, di cui al **comma 1 del presente articolo**, consiste nella effettuazione di tutte le manifestazioni di natura sportiva e ricreativa, comunque idonee a coinvolgere la generalità dell'utenza, e con la previsione di manifestazioni idonee a stimolare l'interesse allo sport da parte della gioventù. **4.3.** Il Concessionario utilizza e gestisce, nella osservanza della vigente normativa di settore, gli immobili, gli impianti, le attrezzature, gli arredi oggetto della presente concessione, conformemente alla finalizzazione dei medesimi alle attività sportive, ludiche e

ricreative, compresa l'attività accessoria di somministrazione alimenti, nell'osservanza della normativa di settore e nel rispetto dei disposti della presente convenzione. **4.4.** La proposta gestionale che il Concessionario presenta, o le variazioni alla stessa che presenterà successivamente alla stipula della presente convenzione costituisce, o costituiranno, quale integrazione, parte sostanziale ed integrante della presente convenzione, e la relativa osservanza rileva ai fini dell'adempimento della concessione. **4.5.** Rientrano nei compiti del Concessionario, altresì, la sorveglianza in merito al corretto utilizzo, da parte degli utenti, degli immobili, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, oggetto della presente convenzione, comunque a disposizione dei medesimi utenti. **4.6.** Relativamente ai compiti in capo al Concessionario ai sensi dei **commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo**, l'accollo della relativa responsabilità resta in capo al Concessionario, anche ai sensi dell'**articolo 12**.

**ARTICOLO 4-BIS. MODALITÀ GESTIONALI. 4-BIS.1.** Il concessionario cura l'apertura ed eventuale chiusura degli immobili in conformità all'utilizzo. **4-BIS.1-bis.** Nel caso di utilizzo del locale di somministrazione le aperture al pubblico riferite sia ai giorni che agli orari e le eventuali variazioni, dovranno essere preventivamente comunicate con atto scritto al Comune. **4-BIS.2.** Le deroghe alla modalità di apertura, da valutarsi di volta in volta da parte del Comune e con giudizio insindacabile, dovranno essere concordate con il medesimo Comune. **4-BIS.3.** Il Comune, su richiesta, autorizza il Concessionario all'effettuazione di manifestazioni con presenza di pubblico di carattere sociale, turistico, ricreativo, comprese le sagre, negli immobili e negli impianti oggetto della presente concessione, anche se non rientranti nella proposta gestionale di cui all'**articolo 4 punto 4**. **4-BIS.4.** In caso di eventi con presenza di pubblico il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa in materia di pubblico spettacolo. **4-BIS.5.** In caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti il Concessionario è tenuto a munirsi delle autorizzazioni, pareri, nullaosta, previsti dalla normativa di settore. **4-BIS.6.** È fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzazioni non consone alla destinazione d'uso dell'oggetto della concessione. **4-BIS.7.** Il Comune potrà richiedere informazione, in ogni momento, in ordine alle modalità di utilizzo nonché in ordine alle attività esercitate.

**ARTICOLO 4 TER. CONCESSIONE STRAORDINARIA PER SCOPI PUBBLICI. 4 TER.1.** Il Comune, oppure, per conto del Comune, altro ente o associazione del territorio, previa intesa con il Concessionario, nei modi e nei termini da concordarsi col medesimo, e fatto salvo il ristoro economico per i relativi costi di utilizzo, ha facoltà di utilizzare in via straordinaria gli immobili oggetto della concessione per manifestazioni di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale. **4 TER.1-bis.** In caso la richiesta di utilizzo straordinario avvenga ad opera di altra associazione del territorio, ma non per conto del Comune, e purchè si tratti di iniziativa riconosciuta dal Comune di

pubblico interesse, tale utilizzo, configurante subconcessione temporanea deve essere comunicato preventivamente al Comune. **4 TER.2.** In caso di utilizzo temporaneo ad opera del Comune o di terzi di cui al presente articolo resta comunque al Concessionario il diritto di disporre della propria sede, ai sensi dell'**articolo 1.**

**ARTICOLO 5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 5.1.** Il Concessionario assicura la gestione integrale dell'oggetto della concessione per tutto il periodo gestionale, comprensiva della cura delle aree esterne. **5.2.** In particolare il Concessionario è tenuto, oltre che al pagamento del canone previsto dall'**articolo 6:** a) alla pulizia, alla decespugliazione ed alla sistemazione delle aree non asfaltate in tutte le stagioni dell'anno; b) relativamente ai campi di gioco, alla pulizia, alla cura del manto erboso ed alla manutenzione, compreso il tracciamento delle linee; c) alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria secondo la normativa in materia di locazione; d) relativamente agli immobili, all'accollo delle spese per i servizi (riscaldamento, energia elettrica, acqua, metano, telefono, etc.). **5.3.** A specificazione di quanto previsto al **punto 2 del presente articolo,** il Concessionario è tenuto: **a)** alla pulizia di tutti i locali utilizzati, compresi i parcheggi e le aree a verde, ai fini di mantenimento delle condizioni di decoro, condizioni che il Comune si riserva di valutare in ogni momento, discrezionalmente ed insindacabilmente; **b)** al taglio del manto erboso su tutte le aree oggetto di attività sportiva nella misura adeguata a consentire il regolare svolgimento dell'attività medesima, compresi gli allenamenti; **c)** alla tracciatura dei campi di gioco, secondo le regole di settore; **d)** all'irrigazione adeguata all'utilizzo ed al mantenimento in efficienza del manto erboso; **e)** al livellamento, dove se ne presenti la necessità, del fondo dei campi di calcio con riporto di terriccio fornito preventivamente dal Comune. **5.4.** È in capo al Concessionario altresì la responsabilità di corretta custodia delle aree, degli impianti, dei locali, delle attrezzature, degli arredi, di proprietà del Comune e oggetto della concessione. **5.5.** In particolare, salva l'ordinaria diligenza per la custodia in capo al Concessionario, dovranno essere segnalati tempestivamente al Comune ogni danno o circostanza idonea alla messa in pericolo nei confronti dell'oggetto della presente concessione, da chiunque causati o occasionati. **5.6.** In casi particolari il Concessionario è abilitato a richiedere l'uso di attrezzature del Comune, comunicando il nominativo delle persone autorizzate all'uso di tali attrezzature e depositando, ove richiesto dal Comune, idonea cauzione. **5.7.** È in capo al Concessionario, in ossequio al proprio Statuto, l'onere di curare l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni, concordate ovvero autorizzate dal Comune, che si svolgeranno nel corso dell'anno. **5.8.** Il Concessionario è obbligato a mantenere, ed a consegnare al Comune, al momento della scadenza della concessione, le aree, gli impianti, i locali, le attrezzature, gli immobili, gli impianti, gli arredi oggetto della concessione, in buono stato di efficienza e

funzionalità, secondo il principio della buona fede contrattuale, fatti salvi l'usura ed il deterioramento connessi all'utilizzo ordinario in conformità alla presente concessione.

**ARTICOLO 5-BIS. REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO. 5-BIS.1.** I requisiti soggettivi in capo al Concessionario, ivi compresa l'assenza dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti (e di incapacità all'affidamento di subappalti ed alla stipula dei relativi contratti) come previste, **dagli articoli dal 94 al 98 D.Lgs. 36/2023**, costituiscono fondamento della concessione oggetto della presente convenzione. **5-BIS.2.** Pertanto, il venire meno, in capo al Concessionario, dei requisiti soggettivi, o l'estinzione del Concessionario, **comportano decadenza automatica** della concessione.

**ARTICOLO 5-TER. PERSONALE EVENTUALMENTE IMPIEGATO. 5-TER.1.** In caso di impiego di personale dipendente, il Concessionario dovrà osservare ed assumere tutti gli oneri relativi in ordine alla previdenza, all'assistenza, alla sicurezza e prevenzione, all'assicurazione, dei prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente disciplinante il lavoro subordinato, nell'osservanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonché rispettare il trattamento economico ed il trattamento giuridico previsto dalla Contrattazione Collettiva, anche decentrata e settoriale, vigente. **5-TER.2.** Il Concessionario è tenuto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione di infortuni e di igiene sul lavoro, nonché degli obblighi in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantendo altresì la idonea informazione al personale impiegato. **5-TER.3.** Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale del Concessionario addetto all'espletamento del servizio. **5-TER.4.** Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria, ed il Concessionario espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l'inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, in ordine ai dipendenti del Concessionario, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento delle attività oggetto della concessione, comunque addebitabili all'organizzazione del Concessionario. **5-TER.5.** Il Concessionario è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l'estraneità del Comune ai sensi dei **punti 3 e 4 del presente articolo.**

**ARTICOLO 6. 6.1.** Il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune, determinato in ragione dell'offerta sulla somma a base di gara, acclarata al protocollo al n. \_\_\_ in data \_\_\_\_, è pari a EURO \_\_\_\_\_ annui, oltre I.V.A., se dovuta. **6.2.** La corresponsione del canone al Comune avverrà con rate trimestrali anticipate, entro il 15 del primo mese costituente il trimestre di riferimento. **6.3.** In caso di ritardo del versamento, dal giorno della mora, senza formale costituzione, sulle somme non corrisposte sono dovuti gli interessi al tasso legale. **6.4.** In caso il

ritardo del versamento si protragga oltre i novanta giorni e la somma non versata corrisponda ad almeno quattro mensilità, si applica la procedura relativa all'inadempimento dall'**articolo 15**.

**ARTICOLO 6-BIS. VALORE DELLA CONCESSIONE 6-BIS.1.** Il valore della presente concessione ammonta a **EURO** \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 7. MIGLIORIE, ADDIZIONI, MODIFICHE. 7.1.** Eventuali migliorie, addizioni o modifiche a vantaggio degli immobili oggetto della presente concessione, da parte del Concessionario, devono essere preventivamente assentite dal Comune e sono dallo stesso acquisite di diritto, fatto salvo il diritto, in capo al Concessionario, di equo indennizzo, da liquidarsi alla scadenza della concessione, e, comunque, al momento del mutamento del Concessionario, fatto salvo diverso accordo fra le parti. **7.2.** In caso di mancata comunicazione preventiva di cui sopra il Concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni e il Comune si riserva di ottenere la restituzione nel pristino stato, a spese del Concessionario.

**ARTICOLO 8. MANUTENZIONE. 8.1.** Il Concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi oggetto della concessione. **8.2.** Ai fini della definizione della tipologia di manutenzione ordinaria si opera riferimento alle norme ed agli usi inerenti il contratto di locazione. **8.3.** Il Concessionario ha in ogni caso l'obbligo di conservare l'oggetto della concessione in efficienza nel tempo con interventi di manutenzione periodica. **8.4.** Pertanto sono a carico del Concessionario i deterioramenti derivanti dall'uso ordinario dell'oggetto della concessione in conformità alla presente convenzione. **8.5.** Competono al Concessionario altresì tutti gli interventi di manutenzione straordinaria resa necessaria da uso improprio o a seguito di danneggiamenti accidentali o dolosi, e fatto salvo quanto stabilito **all'articolo 10**. **8.6.** Ai sensi del presente articolo, relativamente al campo di calcio e da calcetto, si stabilisce che il rifacimento dei manti erbosi e sintetici è in capo al Comune e la cura dei medesimi è in capo al Concessionario.

**ARTICOLO 9. SUBCONCESSIONE 9.1.** Al di fuori delle ipotesi previste dall'**articolo 4-ter** è fatto divieto al Concessionario di sub concedere, locare o sublocare gli immobili, gli impianti, le attrezzature, gli arredi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione, previo giudizio discrezionale ed insindacabile, da parte del Comune.

**ARTICOLO 10. SPESE DI GESTIONE 10.1.** Gli oneri dei servizi di gestione e fruizione degli immobili, impianti, attrezzature, arredi oggetto della concessione, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli della pulizia, del riscaldamento, delle spese per utenze (acqua, metano, energia elettrica, linea telefonica, eventuali canoni per tv e internet, tariffa rifiuti), nonché gli oneri di manutenzione ordinaria secondo la normativa in materia di locazione e per quanto altro attenga all'uso, sono a totale carico del Concessionario. **10.2.** A tale proposito il Concessionario si impegna,

per il periodo della concessione, a proprio totale carico, ad operare il rimborso al Comune dei pagamenti dal medesimo effettuati inerenti i contratti di somministrazione in essere (energia elettrica, gas, acqua, telefono). **10.3.** È in ogni caso fatta salva la facoltà, in capo al Concessionario, di procedere alla voltura, a proprio nome e con oneri a proprio carico, dei contratti di utenza di cui al presente articolo

**ARTICOLO 11. CUSTODIA** **11.1.** Il Concessionario è nominato custode degli immobili, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi oggetto della concessione, come risultanti dallo stato di consistenza di cui all'**articolo 1 punto 4**, e risponderà pertanto del deterioramento che non sia riconducibile alla naturale vetustà ed obsolescenza, qualora non provi che i danni siano dovuti a causa a lui non imputabile. **11.1-bis.** A parziale deroga del **punto 1 del presente articolo** è escluso l'obbligo di custodia, e la conseguente responsabilità, in capo al Concessionario, che restano pertanto in capo al Comune, relativamente alle aree aperte al pubblico, descritte **nell'Allegato A) alla presente con evidenziazione in colore rosso**, nei periodi di mancata utilizzazione degli immobili da parte del Concessionario, e, comunque, in caso di assenza del Concessionario, fermi restando, per contro, l'obbligo di custodia e la relativa responsabilità in capo al Concessionario anche in relazione a tali aree in caso di manifestazioni e di eventi, organizzati dal Concessionario, e, comunque, nei casi di presenza in loco da parte del Concessionario. **11.2.** Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, è pienamente e incondizionatamente sollevato da responsabilità per danni a cose di proprietà del Concessionario, lasciate incustodite. **11.3.** Il Comune si riserva la facoltà, da esercitarsi previa propria valutazione, discrezionale ed insindacabile, facoltà che, con la sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario riconosce ed accetta, senza opporre riserva o eccezione alcuna, di verificare, con cadenza periodica, lo stato degli immobili, degli impianti, delle strutture, delle attrezzature oggetto della concessione. **11.4.** La facoltà di cui al **punto 3 del presente articolo** è esercitata senza necessità di preavviso durante l'orario di apertura al pubblico ed attuata con modalità idonee al principio della buona fede contrattuale. **11.5.** Al cessare della concessione il Concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato risultante dal verbale di consegna, fatta salva la normale condizione di vetustà e obsolescenza degli immobili, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi oggetto della concessione, fermo restando il rispetto dell'**articolo 8 punto 4**, e salvo il risarcimento al Comune degli eventuali danni arrecati. **11.6.** In particolare è fatto divieto al Concessionario di manomettere, modificare o aggiungere, in modo permanente o temporaneo, elementi o parte di elementi facenti parte degli impianti elettrici, idraulici e termici, salva espressa autorizzazione da parte del Comune.

**ARTICOLO 12. GARANZIE E RESPONSABILITÀ.** **12.1.** Non è prevista la prestazione, da parte del Concessionario, di cauzione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti

dalla presente convenzione. **12.2.** Il Concessionario si impegna: a) ad usare gli immobili, gli impianti, le attrezzature, gli arredi oggetto della concessione, osservando la diligenza del buon padre di famiglia ai fini di evitare danni ai medesimi; b) a manlevare, con la formula più ampia e liberatoria, il Comune, da qualsiasi tipo d'azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque promuoversi in relazione ai danni, diretti e indiretti, che eventualmente derivino, durante lo svolgimento delle attività da parte del Concessionario, dall'utilizzo degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi oggetto della concessione, nonché delle attività esercitate,.

**12.3.** Il Concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi d'infortunio personale nei confronti di soggetti terzi, compreso, nel novero dei terzi, il personale del Comune, inerenti l'esercizio dell'attività da svolgersi negli immobili, impianti, attrezzature oggetto della concessione, in conformità alla normativa di settore della attività svolte, compresa la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento dell'attività in tutte le sue articolazioni (allenamenti, gare, rappresentazioni, convegni, riunioni, etc.). **12.3-bis.** In deroga al **punto 3. del presente articolo** nel caso di manifestazioni effettuate dal comune o da associazioni, di cui all'**articolo 4-ter**, ma non nei casi di subconcessione di cui all'**articolo 9**, la responsabilità e il correlativo obbligo di assicurazione gravano sull'organizzatore, e non sul Concessionario. **12.4.** Il Concessionario si impegna a rispettare ed a fare rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza e agibilità degli immobili e impianti sportivi, assumendo ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da inadempienze in merito, impegnandosi, altresì, a comunicare immediatamente al Comune l'insorgere di condizioni e/o situazioni comportanti il venire meno dei requisiti di cui sopra. **12.5.** In considerazione degli obblighi di custodia di cui all'**articolo 10**, il Concessionario rimane autonomo nella scelta delle modalità di garanzia e custodia delle strutture (servizio di sorveglianza, stipula di polizza contro furto, incendio atti vandalici), con oneri a proprio esclusivo carico. **12.6.** In relazione a quanto espresso dal **punto 5 dell'articolo 1**, il Comune si impegna a tenere il Concessionario manlevato ed indenne da tutte le spese, comprese quelle legali, nonché da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare al Concessionario dalla non conformità alla normativa vigente degli impianti e delle attrezzature oggetto della concessione.

**ARTICOLO 13. TARIFFE ALL'UTENZA**

**13.1.** All'inizio di ogni stagione, il Concessionario proporrà al Comune l'elenco completo delle tariffe relative a ciascun tipo di servizio che egli intenderà fornire (tariffe orarie diurne e serali, lezioni individuali e collettive, iscrizioni a tornei, etc.). **13.2.** L'applicazione di tali tariffe potrà avvenire previa approvazione da parte del Comune. **13.3.** In caso di mancata approvazione entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione,

l'approvazione si intende concessa. **13.4.** Qualunque modifica e integrazione potrà essere sottoposta anche a stagione avviata, ma dovrà comunque essere sottoposta alla stessa approvazione.

**ARTICOLO 14. DECADENZA 14.1.** L'inosservanza reiterata delle disposizioni contenute negli **articoli 4, 4 bis, 5**, comporta decadenza secondo la procedura di cui al successivo **articolo 15. 14.2.** La violazione dell'**articolo 9**, il venire meno della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'**articolo 5-bis**, la violazione degli obblighi legali in ordine al trattamento del personale dipendente eventualmente occupato, ivi compreso il rispetto della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'**articolo 5-ter**, comportano l'immediata decadenza, ope legis, della concessione. **14.3.** La decadenza ai sensi del **punto 2 del presente articolo** opera con effetto a giorni quindici, mediante semplice dichiarazione del Comune, intimata a mezzo di PEC, ovvero di notifica. **14.4.** Nei casi di decadenza ai sensi dei **punti 1 e 2 del presente articolo** è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della decadenza.

**ARTICOLO 15. INADEMPIMENTO. 15.1.** In caso di inadempimento, da parte del Concessionario, della disciplina della presente convenzione, e fatte salve le ipotesi di cui all'**articolo 14 punto 2**, comportanti decadenza ope legis, il Comune procede alla preventiva contestazione, mediante atto scritto e comunicato a mezzo PEC, come stabilito dall'**articolo 21**, recante diffida ad adempiere. **15.2.** Nel termine di giorni lavorativi 5 (cinque) il Concessionario dovrà rispondere alla diffida di cui al **punto 1 del presente articolo** con chiarimenti scritti e motivati, oppure procedere all'adempimento richiesto. **15.3.** Nei casi di cui al **punto 1 del presente articolo** è facoltà in capo al Comune applicare una penale, da determinarsi, nel se e nel quanto, nella misura massima di **EURO 500,00**. **15.4.** Nel caso di mancata risposta alla diffida di cui al **punto 1 del presente articolo**, ovvero del protrarsi dell'inadempimento oltre il termine di cui al **punto 2 del presente articolo**, è facoltà del Comune pronunciare la decadenza del Concessionario. **15.4-bis.** Le facoltà in capo al Comune indicate ai **punti 3 e 4 del presente articolo** sono da intendersi quale diritto potestativo in capo al Comune, il cui esercizio è demandato alla discrezionalità insindacabile in capo al Comune stesso. **15.5** In caso di inadempimento di cui al presente articolo, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

**ARTICOLO 16. POTESTÀ DI REVOCA. 16.1.** In considerazione della natura della concessione, fatto salvo il disposto degli articoli precedenti in materia di cessazione anticipata della concessione, ivi compresa la speciale facoltà prevista **dall'articolo 3 punto 2-bis**, è comunque in facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in ogni tempo, operare la revoca della concessione. **16.1-bis.** La volontà di operare la revoca deve essere comunicata dal Comune al

Concessionario mediante atto scritto osservando un termine preavviso non inferiore a tre mesi. **16.2.** Nel caso di esercizio della facoltà di revoca da parte del Comune al Concessionario è dovuta, a titolo di indennizzo, la somma pari a **EURO 1.000,00. 16.3.** La disciplina di cui al presente articolo si applica, altresì, al caso di mutamento organizzativo, da parte del Comune, in ordine alla gestione del servizio sportivo, oppure di riqualificazione dell'impianto sportivo.

**ARTICOLO 17. RECESSO DEL CONCESSIONARIO. 17.1.** È facoltà del Concessionario recedere unilateralmente in ogni momento antecedente alla naturale scadenza della concessione, dietro espressa condizione che tale volontà venga comunicata al Comune con PEC con preavviso di almeno sei mesi. **17.2.** Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del Concessionario nell'osservanza del termine di cui al **punto 1 del presente articolo** al Comune non è dovuta alcuna somma a titolo di indennizzo, in caso di mancata osservanza è dovuta penale pari a numero tre mensilità del canone dovuto ai sensi dell'**articolo 6.**

**ARTICOLO 18. SPESE CONTRATTO. 18.1.** Le spese del contratto sono a carico del Concessionario per quanto attiene le spese di Bollo, mentre le spese della registrazione, dovuta in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

**ARTICOLO 19. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 19.1.** In conformità alla normativa in materia di accesso il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente ai rapporti intercorrenti con il Comune, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, concreto e motivato. **2.** Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto, d'ufficio e professionale. **3.** Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

**ARTICOLO 20. ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO. 20.1.** Non è prevista competenza arbitrale, essendo competente alla definizione delle controversie eventualmente derivanti dalla presente concessione l'Autorità Giurisdizionale.

**ARTICOLO 21. ELEZIONE DI DOMICILIO E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 21.1.** Le parti, con dichiarazione espressa, eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali, ma prendono atto, di comune accordo, che le comunicazioni relative al rapporto di concessione indicate nella presente convenzione avverranno, esclusivamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). **22.2** Ciascuna delle parti ha pertanto l'obbligo, a fare data dall'inizio del rapporto di concessione, di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

**ARTICOLO 22. DATI PERSONALI. 22.1.** Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari; il Comune, ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) informa il Concessionario che tratterà i dati inseriti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 23. NORMA DI RIMANDO. 23.1.** La deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ costituisce provvedimento fondante del presente atto sinallagmatico, fermi, pertanto, i poteri, in particolare di autotutela, ivi compreso quello di annullamento e revoca, salvo indennizzo, in capo alla pubblica amministrazione. **2.** Per quanto non disposto dal presente atto troverà applicazione la normativa generale in materia di Contratto (articoli 1321 e seguenti del Codice Civile) e quella particolare del Contratto di Locazione (articoli 1571 e seguenti del Codice Civile), in quanto compatibili.

Firme

**Il Comune** \_\_\_\_\_

**Il Concessionario** \_\_\_\_\_